



Alternanza Scuola-Lavoro: dopo la Legge 107/2015 Un percorso curricolare

Domenico Mazzeo – Dsga all'I, I.S.S. "Francesco Redi" di Paternò (CT)

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L'alternanza Scuola-Lavoro, è stata resa obbligatoria dalla legge 107/2015 (commi 33-44) e coinvolgerà nel corrente anno scolastico le classi terze e quarte dei licei, degli istituti tecnici e professionali. I percorsi formativi devono essere un vero e proprio anello di congiunzione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, con al centro due figure strategiche: il tutor scolastico (tutor interno) e il tutor aziendale (tutor formativo esterno).

Non appare superfluo richiamare l'attenzione comune che lo scorso anno scolastico è stato caratterizzato da non poche difficoltà, dovute principalmente alla scarsa propensione delle imprese ad accogliere gli studenti, alla mancanza delle stesse nel Sud Italia e, seppur in forma residuale, all'assenza di programmazione in gran parte delle scuole, soprattutto del Sud Italia.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Le ore di Alternanza Scuola-Lavoro, programmate ed inserite nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa), fanno parte dei curricula degli studenti. Se si svolgono tutte all'interno del periodo delle lezioni, il monte orario di riferimento resta quello scritto negli ordinamenti; se si svolgono tutte all'esterno, il totale su cui effettuare i conteggi è dato dalla somma del monte orario ordinamentale e della durata prevista dell'Alternanza.

Quanto alla **frequenza**, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l'attività didattica, la presenza dell'alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico. Se si svolge durante la sospensione delle attività didattiche, la presenza dell'alunno registrata presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La riforma ha introdotto, a partire dal 01/09/2015, un numero di ore minimo da effettuare (200 ore nell'ultimo triennio dei Licei e 400 ore nell'ultimo triennio degli Istituti Tecnici e Professionali) ed ha stanziato 100 milioni all'anno per questo capitolo. Tra le caratteristiche principali, il coinvolgimento di tutte le tipologie di indirizzo (istituti tecnici, professionali e licei) e l'ampliamento delle tipologie di strutture ospitanti: dalle sole Imprese alle Pubbliche Amministrazioni, agli Ordini e al Terzo Settore. E' possibile computare le **attività svolte all'interno dell'Azienda Agraria** annessa all'istituzione scolastica nell'ambito del monte ore dedicato all'Alternanza. Si può fare anche attraverso l'**impresa formativa simulata**. Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di apprendimento pratico all'interno del contesto lavorativo. Il Ministero ha messo a disposizione delle scuole una guida operativa per attivare i percorsi.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Rispetto al tirocinio e allo stage, l'Alternanza Scuola Lavoro è un percorso più strutturato e sistematico dotato di obbligatorietà, forte impegno organizzativo con un dispiego di esperienze all'interno di un triennio. **L'Alternanza** è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, mentre **il Tirocinio** è un semplice strumento formativo. Si distingue anche dall'apprendistato in quanto si configura come progetto formativo e non come rapporto di lavoro. L'apprendistato, infatti, è un vero e proprio rapporto di lavoro che prevede un contratto, un piano formativo e l'aderenza alla normativa del Jobs Act.

Compete all'Istituzione Scolastica la formazione generale in tema di salute e sicurezza, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, che costituisce un credito formativo permanente, mentre **compete alla struttura ospitante la realizzazione dell'eventuale formazione specifica in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Non è possibile standardizzare i percorsi per tutti gli studenti, **ma occorre personalizzarli** ed esplicitarli nel PTOF, tenendo conto delle attitudini e degli interessi dei singoli alunni. Lo ribadisce con una Faq il MIUR, pubblicata il 25 ottobre, che suggerisce di evitare di applicare nei progetti di alternanza **modelli standardizzati**, concepiti per percorsi identici per tutti, bensì di adeguare i progetti alle esigenze specifiche degli studenti, che spesso esprimono bisogni formativi differenziati. *“L’alternanza entra a tutti gli effetti nel curriculum personalizzato dello studente e, più in generale, della scuola che, attraverso le proprie scelte e le forme di collaborazione sviluppate con il territorio, esprime e valorizza la propria autonomia didattica e organizzativa”*.

Il PTOF può comprendere e valorizzare **anche i periodi di apprendimento all’estero**, tenuto conto dell’indubbio valore formativo che un periodo di formazione all’estero rappresenta per uno studente della scuola secondaria di II grado sotto il profilo personale, culturale e professionale. Le modalità con cui inserire l’esperienza realizzata all’estero nel progetto di Alternanza possono essere varie e stabilite in autonomia.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La finalità dell'A.S.L. è quella di motivare gli studenti, orientarli e far acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, coerenti col profilo educativo, culturale e professionale del corso di studio. Alle scuole è richiesto **un grande sforzo** progettuale e la capacità di valorizzare al massimo la propria autonomia e gli strumenti a disposizione, coniugando le scelte educative/formative con i fabbisogni professionali del territorio e le personali esigenze formative degli studenti.

Una cosa tuttavia deve essere chiara: i percorsi in Alternanza Scuola Lavoro sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la **responsabilità dell'istituzione scolastica** (D.lvo 15/04/2005, n. 77). I criteri organizzativi e valutativi e le competenze da acquisire devono essere elaborati nel progetto ed esplicitati nel PTOF.

Nei percorsi di istruzione per gli adulti l'Alternanza Scuola Lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenta un'opportunità e **non un obbligo** per gli studenti iscritti, rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

I ^ fase della valutazione: l'esperienza in sé

L'ASL è frutto di una co-progettazione con la struttura ospitante e si conclude con la valutazione congiunta dell'attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e del tutor esterno, che fornisce alla scuola ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.

In questa fase, un ruolo attivo ce l'ha anche lo studente, che è chiamato prima a sottoscrivere un patto formativo e poi ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio (compilando l'Allegato f della Guida operativa, Miur/2015).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

2^ fase della valutazione: la certificazione delle competenze

“La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e per la valorizzazione dell’Alternanza”.

Per lo studente testimonia la valenza formativa del percorso svolto, facilita la mobilità, sostiene l’occupabilità, promuove l’auto-valutazione e l’auto-orientamento rispetto alle aspettative per il futuro. Per le istituzioni scolastiche la certificazione è una assunzione di responsabilità che rende trasparente la qualità della propria offerta formativa.

Gli esiti delle esperienze di Alternanza sono valutati attraverso una varietà di strumenti scelti in autonomia. Tuttavia, per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze, nella certificazione bisogna fare riferimento alle indicazioni contenute nel D.lgs n. 13 del 16 gennaio 2013, relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, e ai modelli già adottati (quello rilasciato dopo l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il libretto formativo del cittadino).

3^a fase della valutazione: il Consiglio di classe

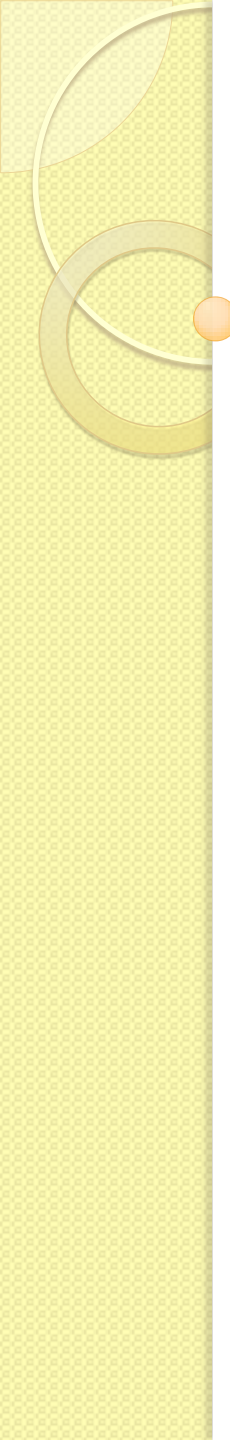
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere disposizione tutte le informazioni, i report e la certificazione delle competenze acquisite con l'esperienza fatta dallo studente.

La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:

- la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari;

- la ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno;

- l'attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite relative all'indirizzo di studi frequentato.



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Individua le imprese con le quali stipulare le convenzioni per l'alternanza scuola lavoro avvalendosi anche del registro nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro istituito presso le Camere di Commercio. Infatti, **non vi sarebbe alcun obbligo** per le scuole, a partire dal 2016, di sottoscrivere convenzioni esclusivamente con i soggetti iscritti nel suddetto registro. Comunque, deve **redigere al termine di ciascun anno una scheda di valutazione** sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni.

Costituisce un gruppo di lavoro, permanente e flessibile, che consente il presidio dei percorsi;

Organizza un sistema di monitoraggio e rendicontazione;

Nomina Docenti referenti progetto/i e Tutor interno;

Promuove l'informazione, monitoraggio, valutazione, certificazione ed eventualmente accordi di rete;

Vigila su tutti gli adempimenti connessi all'Alternanza Scuola-Lavoro con responsabilità diretta;

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: IL TUTOR INTERNO

E' designato dalla scuola tra coloro che ne hanno fatto richiesta, e svolge le seguenti funzioni:

- a) **elabora**, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) **assiste** e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) **gestisce** le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) **monitora** le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) **valuta**, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) **promuove** l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: IL TUTOR INTERNO

g) **informa** gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe, **utili alla valutazione dei risultati di apprendimento** conseguiti dagli studenti.

A conclusione dell'anno scolastico, i docenti del consiglio di classe sono tenuti infatti a valutare tre aspetti:

la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari,

sul voto di condotta

sull'attribuzione dei crediti per l'esame di Stato, in base ai report di valutazione in itinere e finali del tutor interno, del tutor esterno e della certificazione finale.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: IL TUTOR INTERNO

- h) **assiste** il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- i) **non ha l'obbligo** di accompagnare gli studenti in azienda, come specificato dal MIUR con un'apposita **Faq**, I suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di Alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la scuola.
- l) **importante** è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento attraverso il lavoro.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: IL TUTOR ESTERNO

E' selezionato dall'impresa, ospitante gli allievi, anche tra soggetti esterni all'Azienda medesima e costituisce l'anello di congiunzione tra impresa e scuola. Costituisce la figura di riferimento degli allievi all'interno dell'azienda e svolge le seguenti funzioni:

- a) **collabora** con il Tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) **favorisce** l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) **garantisce** l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) **pianifica** ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: IL TUTOR ESTERNO

- e) **coinvolge** lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) **fornisce** all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- g) **compito** di guidare gli studenti all'interno dell'azienda, fornendo loro tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell'esperienza: dai compiti da svolgere ai rischi connessi allo svolgimento degli stessi.
- h) **non è possibile prevedere compensi per i tutor aziendali** nell'esercizio della loro funzione tutoriale (art.5 comma 3 del D. Lgs. 77/05).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: TUTOR INTERNO ED ESTERNO

Affinché il percorso di Alternanza progettato abbia successo è necessaria una stretta collaborazione e interazione costante tra tutor interno ed esterno, anche perché diverse funzioni dell'uno e dell'altro vanno svolte insieme, come ad esempio la progettazione, organizzazione e valutazione dei percorsi:

- a) **definire** le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
- b) **garantire** il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- c) **verificare** il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
- d) **raccogliere** elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: TUTOR INTERNO ED ESTERNO

Sia il Tutor Interno che quello Esterno devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate, nonché titoli documentabili e certificabili alla funzione che svolgono, per garantire:

- a) il **raggiungimento** degli obiettivi previsti dal percorso formativo;
- b) **un efficace** supporto agli studenti;
- c) **un accettabile** livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo sforzo progettuale è notevole. Per conseguire validi risultati, il **Dirigente Scolastico** può avvalersi delle risorse umane derivanti dal nuovo organico dell'autonomia di cui alla legge 107/2015, comprensivo dei docenti di potenziamento, fra chi possiede una professionalità coerente coi compiti relativi al progetto di ASL.

Per la funzione tutoriale, purchè fuori dal proprio orario di lavoro, sarà riconosciuto un compenso nella misura definita dal CCNL 2006/2009 e/o se in forma forfettaria dalla contrattazione integrativa d'istituto, con risorse economiche derivanti dal FIS e/o da quelle assegnate alla scuola per le attività di Alternanza.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: Assicurazione INAIL

La tutela della salute e della sicurezza

Gli studenti degli istituti di istruzione e i partecipanti ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici sono equiparabili ai lavoratori per quanto riguarda i diritti di tutela della salute e della sicurezza (D. Lgs n. 81/2008).

Ogni istituto superiore o comprensivo ha una sua organizzazione gerarchica e di responsabilità per la sicurezza e prevede le stesse figure di garanzia che la legge obbliga a identificare in qualsiasi altra azienda (datore di lavoro, responsabile ed addetti del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente per alcune situazioni, addetti all'antincendio ed al primo soccorso, ...).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza, nel caso di studenti che svolgono attività di Alternanza Scuola/Lavoro, le figure di garanzia (cioè le persone che devono garantirne la sicurezza) previste dalla normativa sono:

- il Datore di Lavoro della scuola inviante (cioè il Dirigente Scolastico);
- il Tutor scolastico (assimilabile a un Preposto), che segue lo studente;
- il Datore di Lavoro dell'azienda che ospita lo studente;
- il Tutor dell'azienda (assimilabile a un Preposto), che sovrintende e vigila sullo studente;
- i due Responsabili (cioè quello della scuola e quello dell'azienda ospitante) del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)".

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Lo studente in Alternanza, oltre ad operare in un ambiente a norma di legge, deve aver seguito un percorso di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro. La formazione prevista è adeguata ai vari profili di rischio che l'azienda presenta ed è articolata in una parte generale e una parte specifica. Per quanto riguarda la formazione generale, come previsto dalle norme in materia sulle “Certificazione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale”, devono essere sviluppate e certificate nell'ambito del curriculum scolastico. L'istituzione scolastica può dunque attestare la formazione generale come richiesto dal D. Lgs. n. 81 del 2008

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Non occorre che l'Istituzione scolastica assicuri lo studente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro, in quanto risulta già assicurato a monte dal MIUR mediante la speciale forma di "gestione per conto dello Stato" (art. 127 e 190 del D.P.R. n. 1124/1965) e non deve, quindi, aprire una nuova posizione assicurativa. L'Istituzione Scolastica è esonerata dal comunicare all'Inail i nominativi degli studenti frequentanti le ore di ASL presso le Aziende individuate dal dirigente scolastico. In caso di tirocinio formativo e/o apprendistato: **SI**

In caso di incidente durante lo svolgimento dell'ASL, la struttura ospitante si impegna a segnalare all'Istituzione Scolastica, in assenza del tutor interno, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, che a sua volta dovrà provvedere alla denuncia all'INAIL dell'Infortunio.

Sono previste altre forme di assicurazione con le Compagnie del settore.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: ALUNNI

Nella Legge di Stabilità 2017 è previsto il Bonus assunzioni per gli studenti che hanno svolto l'Alternanza. Le aziende che assumeranno a tempo indeterminato avranno sgravi fiscali.

L'assunzione dovrà avvenire tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e le aziende non pagheranno per 36 mesi i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Lo studente dovrà essere assunto entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, e che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla Buona Scuola ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per i tirocini universitari.

Qualora sia ritenuta necessaria la **visita medica**, è necessario attivare specifiche **convenzioni tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Aziende Sanitarie Locali oppure avvalersi del Medico Competente** di stanza nella scuola

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: I MEZZI

Sito Web Dedicato

Il Miur ha predisposto un portale ad hoc sull'Alternanza Scuola-Lavoro (www.istruzione.it/alternanza) che si rivolge alle famiglie, agli studenti, alle scuole e ai partner dell'alternanza e dove è possibile trovare informazioni, dati e buone pratiche.

Registro Nazionale dell'A.S.L.

(<http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home>) è la piattaforma sviluppata da Unioncamere e collegata al Registro delle Imprese permette ai dirigenti scolastici di individuare posizioni disponibili di alternanza e contattare le strutture ospitanti. Ad oggi sono iscritte oltre 600 organizzazioni tra imprese, pubbliche amministrazioni, ordini e organizzazioni no-profit che offrono oltre 8.000 posizioni.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:

Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti

Il MIUR ha concluso l'iter per la definizione del decreto contenente il regolamento che definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione in alternanza scuola-lavoro con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.

L'alternanza scuola-lavoro potrebbe avere un peso rilevante all'esame di Stato (Maturità): il ministro Giannini, infatti, ha annunciato che l'esperienza pratica degli studenti sarà in qualche modo inserita in una o in più prove dell'esame di Stato.

La Cabina di Regia MIUR-Lavoro

E' attiva da pochi giorni per un maggiore coordinamento sui temi dell'alternanza e dell'apprendistato.

Formazione dei Docenti

Uno specifico capitolo del Piano Nazionale di Formazione Docenti è dedicato all'alternanza con circa 6 mln per la formazione in tutte le scuole superiori (2.741) e il coinvolgimento di 35.000 tra dirigenti scolastici e docenti.



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:

MODULISTICA DI RIFERIMENTO

PRESENTAZIONE PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE CON ADESIONE AI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STUDENTE A CURA DELLA STRUTTURA OSPITANTE

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DA PARTE DELLO STUDENTE

GRIGLIA DELLE ATTIVITA' DELL'IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:

LINK DI RIFERIMENTO

Di seguito si indicano i link di riferimento alle “Buone pratiche” messe in atto dalle Camere di Commercio nel campo dell’Alternanza Scuola/Lavoro e della Formazione in generale:

<http://www.ago.camcom.it/buone-pratiche/P51A0C0S0I-1O0/Progetti-segnalati-dal-sistema-camerale.htm>

Nello specifico, hanno recentemente ottenuto un riconoscimento formale i seguenti progetti, di cui si indicano i link di riferimento:

La Città dei Mestieri

un ponte fra scuola e impresa per orientare gli studenti al lavoro nel proprio territorio - Camera di commercio di Rimini

<http://www.ago.camcom.it/buone-pratiche/P50A0C0S156175/Camera-di-commercio-di-Rimini.htm>

Scuola & Lavoro

Per favorire la collaborazione di scuole e imprese su progetti per il mercato - Camera di commercio di Arezzo

<http://www.ago.camcom.it/buone-pratiche/P50A0C0S156152/Per-favorire-la-collaborazione-di-scuole-e-imprese-su-progetti-per-il-mercato.html>